

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE  
**SIRENTE VELINO**

**STATUTO**

Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 luglio 1998

( Il presente Statuto è composto da 45 articoli)

**TITOLO I**  
**Principi generali**

**Articolo 1**  
*Natura giuridica*

1. L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, di seguito nel presente Statuto denominato "Ente Parco", è un ente di diritto pubblico ai sensi dell'art.22 comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della L.R. 13 luglio 1989, n.54 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 21 giugno 1996, n. 38 ed è sottoposto alla azione di indirizzo della Regione ai sensi dell'art.27 della medesima L.R.38/96 ed è sottoposto al Controllo ai sensi delle leggi vigenti.

**Articolo 2**  
*Competenza territoriale*

1. L'Ente Parco esercita le competenze previste dalle leggi e dai relativi provvedimenti di attuazione sul territorio del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, allegata alla L.R. 14 dicembre 1993, n.73 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.48 del 30.12.1993.
2. I Comuni aventi competenza territoriale nel Parco Naturale Regionale Sirente-Velino sono quelli di cui alla L.R. 17 dicembre 1996, n. 136.
3. Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con legge regionale comportano l'immediato adeguamento della competenza territoriale dell'Ente Parco alla nuova perimetrazione.

**Articolo 3**  
*Finalità*

1. L'Ente Parco persegue le finalità di tutela ambientale e di promozione sociale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla L.R.13 luglio 1989, n.54 e alla L.R. 21 giugno 1996, n.38 e, in particolare, opera al fine di:
  - a) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta, al paesaggio e agli equilibri idrogeologici;
  - b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico; migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo e protettivo, la copertura vegetale;
  - c) favorire, riorganizzare e migliorare il rendimento delle attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti;
  - d) promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale;
  - e) recuperare le aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
  - f) individuare e promuovere forme di agevolazione a favore dei privati, singoli o associati, che realizzino iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco;
  - g) promuovere lo sviluppo delle attività associative, cooperativistiche e di volontariato che si svolgano all'interno del Parco in sintonia con le sue finalità istituzionali;

- h) favorire la coordinata gestione del territorio compreso nell'area del Parco e delle aree contigue tramite accordi di programma e intese con gli enti territoriali competenti;
  - i) favorire la ricreazione e l'educazione del pubblico e promuovere, sostenere e guidare razionalmente le attività turistiche, agrituristiche ed escursionistiche compatibili con le finalità del Parco e la conservazione degli ecosistemi esistenti;
  - l) promuovere interventi a favore dei cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco.
  - m) tutelare la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini, attraverso il miglioramento della qualità delle condizioni ambientali.
2. L'Ente Parco interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti regionali e statali, secondo quanto stabilito dall'art.32 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 ai Comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco e alle Comunità Montane, anche quando delegate dai rispettivi Comuni componenti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai fini della attuazione degli interventi, delle opere e degli impianti, previsti nel Piano del Parco.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Ente Parco assicura specifica attenzione alle iniziative di carattere culturale, favorisce e promuove attività didattiche, di studio e di ricerca e sviluppa, a tal fine, gli opportuni rapporti con le istituzioni scolastiche e universitarie e con gli Enti e le istituzioni pubblici e privati interessati, ai sensi dell'art.30 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.

#### **Articolo 4**

##### *Nome e simbolo del Parco*

- 1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di Parco Naturale Regionale Sirente Velino e con il simbolo approvato dal Consiglio direttivo.
- 2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.
- 3. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, in base ad apposito regolamento, la citazione del proprio nome e l'uso del proprio simbolo per favorire la pubblica conoscenza e la affermazione di servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

**TITOLO II**  
**Organi dell'Ente Parco**

**Articolo 5**  
*Organi*

1. Sono organi dell'Ente Parco:
- a) il Presidente;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) il Collegio dei revisori dei conti;
  - d) la Comunità del parco.

**Articolo 6**  
*Presidente*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni rinnovabili per una sola volta.
2. L'elezione di cui al comma precedente avviene con voto limitato ad uno e a maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio direttivo (8 componenti su 11).
3. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma 2 la votazione si ripete, con le stesse modalità, in distinte sedute successive e, dal terzo scrutinio, è eletto il candidato che riporti la maggioranza semplice (6 componenti su 11).
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo.
5. Il Presidente del Parco Naturale Regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Deputato al Parlamento Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o Assessore provinciale, Presidente o Assessore di Comunità Montana.
6. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo, ne coordina l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.
7. Nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali in qualsiasi sede e grado e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
8. Il Presidente, qualora venga esercitata una attività in difformità dal Piano del Parco, dal regolamento o dal nulla osta o dalle norme di salvaguardia di cui all'articolo 8 della L.R. 21 giugno 1996, n.38, dispone dell'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori, in caso di costruzione e trasformazioni di opere.
9. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui all'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto applicabili, e al recupero delle relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive integrazioni e modificazioni.

10. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione; in particolare, con cadenza annuale e a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e assegna al Direttore le risorse finanziarie iscritte al Bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati.
11. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
12. Inoltre spetta al Presidente:
  - a) fissare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il Consiglio direttivo - salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 - ed adottare i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni del Consiglio assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo;
  - b) adottare i provvedimenti di urgenza di cui al successivo articolo 17 del presente Statuto;
  - c) stabilire e mantenere proficui rapporti con le Istituzioni, gli Enti, le forze sociali, culturali, economiche e produttive presenti sul territorio;
  - d) esercitare tutte quelle altre funzioni a lui demandate da leggi e regolamenti.

### **Articolo 7**

#### *Consiglio direttivo*

1. Il Consiglio direttivo è composto da undici componenti nominati ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.
2. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rinominati una sola volta.
3. In caso di dimissioni, o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo fino alla scadenza del quinquennio.
4. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente e hanno efficacia dal momento in cui il Presidente le comunica al Consiglio direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione; le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.
5. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al precedente comma 4, il componente dimissionario può richiedere alla Giunta regionale di prendere atto delle proprie dimissioni.
6. L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive comporta la proposta obbligatoria di decadenza da parte del Presidente al Consiglio direttivo, il quale si esprime in merito.

### **Articolo 8**

#### *Prima seduta del Consiglio direttivo*

1. Il Consiglio direttivo è insediato dal Componente la Giunta regionale preposto al settore, ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.,

## **Articolo 9**

### *Convocazione del Consiglio direttivo*

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente:
  - a) di propria iniziativa;
  - b) su richiesta sottoscritta di almeno quattro Consiglieri in carica.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno nei mesi di marzo, luglio e novembre ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del precedente comma 1.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma 1 la seduta deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta; trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e per lo specifico ordine del giorno proposto, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori della richiesta.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente Parco e consegnato ai componenti del Consiglio direttivo nei seguenti termini:
  - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione ordinaria;
  - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la riunione straordinaria;
  - c) almeno ventiquattro ore prima della riunione per i casi di motivata urgenza e per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure trasmesso a mezzo telegramma o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma richiesta dal Componente.
6. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.

## **Articolo 10**

### *Validità delle sedute del Consiglio direttivo*

1. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
3. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa il Direttore del Parco, senza diritto di voto con funzioni di Segretario.
4. Il Presidente della Comunità del Parco è invitato ad assistere alle sedute del Consiglio con facoltà di parola e senza diritto di voto.

### **Articolo 11**

#### *Validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo*

1. Il Consiglio direttivo delibera con votazione palese, salvo i casi di votazione segreta previsti dalle disposizioni vigenti, e a maggioranza dei presenti, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete; in caso di non accoglimento di una proposta di deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto palese della maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. I componenti del Consiglio direttivo che si assentano dalla seduta prima della votazione non vengono computati ai fini della validità della deliberazione.
4. I Consiglieri non possono partecipare alle sedute del Consiglio limitatamente alla discussione di argomenti all'ordine del giorno e alle relative deliberazioni quando le medesime riguardino liti o questioni di contabilità loro proprie o di organismi dagli stessi amministrati in contraddittorio con l'Ente Parco o con organismi soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando esse riguardino questioni di interesse, di liti o di contabilità di propri parenti sino al terzo grado o affini sino al quarto grado ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

### **Articolo 12**

#### *Competenze del Consiglio direttivo*

1. Il Consiglio direttivo determina l'indirizzo programmatico dell'attività dell'Ente Parco, definisce gli obiettivi da perseguire e verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite; il Consiglio direttivo, inoltre, delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'articolo 97 della Costituzione, e ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. Il Consiglio direttivo:
  - a) predisporre e adotta lo Statuto dell'Ente Parco ;
  - b) delibera gli atti generali di indirizzo e programmazione;
  - c) delibera i bilanci annuali, le relative variazioni e assestamenti e il conto consuntivo;
  - d) delibera la proposta di pianta organica e di ogni sua revisione;
  - e) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
  - f) delibera i regolamenti di cui al successivo articolo 30 del presente Statuto;
  - g) predisporre il piano e il relativo regolamento del Parco di cui all'articolo 14 della L.R. 21 giugno 1996, n.38;
  - h) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 18 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 elaborato dalla Comunità del Parco;
  - i) interviene, qualora lo ritenga necessario od opportuno, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali provvedimenti lesivi delle finalità istitutive del Parco;
  - j) ratifica, nella prima seduta successiva e comunque entro sessanta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;
  - k) assume ogni altro provvedimento demandatogli dalla legge o dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente;
  - l) fornisce alla Comunità del Parco gli strumenti tecnico-finanziari per il perseguimento dei compiti ad essa attribuiti dalla L.R. 21 giugno 1996, n.38.

**Articolo 13**

*Vice-Presidente*

1. Il vice-Presidente è eletto dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 6 del presente Statuto.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
3. In caso d'impedimento proprio e del Vice Presidente, il Presidente dell'Ente Parco può volta per volta delegare singoli componenti del Consiglio direttivo a rappresentare l'Ente in pubbliche manifestazioni o incontri di lavoro.

**Articolo 14**

*Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio direttivo*

1. Il verbale della riunione del Consiglio direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede la seduta, e dal Direttore del Parco . *(vedi anche art.10 comma 3)*
2. Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constatare il proprio voto e i motivi del medesimo.
3. Il controllo degli atti avviene nei modi, nei limiti e nei termini stabiliti dalle Leggi vigenti.
4. Le deliberazioni sono conservate negli uffici dell'Ente Parco, corredate degli estremi di esecutività e degli eventuali provvedimenti di annullamento da parte degli organi di controllo.

**Articolo 15**

*Pubblicità delle sedute del Consiglio direttivo*

Le sedute del Consiglio direttivo non sono pubbliche salvo che il Consiglio direttivo non stabilisca altrimenti con deliberazione motivata.

**Articolo 16**

*Commissioni di lavoro*

1. Il Consiglio direttivo può istituire, nel proprio ambito, commissioni di lavoro permanenti o speciali, con funzioni istruttorie e consultive e senza poteri deliberativi.
2. Le Commissioni di lavoro permanenti sono disciplinate, con regolamento adottato dal Consiglio direttivo, quanto alle materie di competenza, al numero dei componenti e alle modalità di funzionamento.
3. Le Commissioni di lavoro speciali sono istituite con deliberazione del Consiglio direttivo, che ne definisce l'oggetto, la durata, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

### **Articolo 17**

#### *Provvedimenti di urgenza*

1. Il Presidente può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti in merito ad argomenti di competenza del Consiglio direttivo.
2. L'urgenza è determinata da cause insorte successivamente all'ultima seduta del Consiglio direttivo e dalla impossibilità di riunire il Consiglio stesso nei tempi imposti dalle circostanze di urgenza.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma 1 sono sottoposti a ratifica del Consiglio direttivo, a pena di decadenza, nella prima riunione utile e, comunque, entro sessanta giorni dalla loro adozione.
4. In sede di ratifica il Consiglio direttivo accerta la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2 e, in caso di mancata ratifica o di modifica dei contenuti del provvedimento di urgenza, adotta i provvedimenti appropriati in relazione ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione di urgenza non ratificata o modificata.

### **Articolo 18**

#### *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con le modalità previste dell'articolo 11, commi 11 e 12, della L.R. 21 giugno 1996, n.38, esercita il riscontro contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici e ai sensi dei commi 13, 14, 15 e 16 Art. 11 della medesima L.R. 21 giugno 1996, n.38.

### **Articolo 19**

#### *Comunità del Parco*

1. La Comunità del Parco è costituita da:
  - il Presidente della Provincia dell'Aquila o Consigliere suo delegato;
  - i Sindaci dei Comuni di Acciano, Aielli, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Pescina Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Secinaro, Tione o Consiglieri loro delegati;
  - i Presidenti delle Comunità Montane Sirentina, Marsica I, Giovenco, Amiternina o Consiglieri loro delegati;
  - i Presidenti di Comunità Montane e i Sindaci di Comuni, o consiglieri loro delegati, che dovranno entrare a far parte del Parco a seguito di legge regionale.
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco; i documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso gli uffici dell'Ente Parco.
3. Il Presidente dell'Ente Parco è invitato a partecipare alle riunioni della Comunità del Parco, con facoltà di parola e senza diritto di voto.
4. Il Direttore del Parco può essere invitato a partecipare alle riunioni della Comunità del Parco, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

## Articolo 20

### *Competenze della Comunità del Parco*

1. La Comunità del Parco:
  - a) elegge al suo interno il Presidente ed il vice-Presidente;
  - b) nomina, a maggioranza dei votanti e con voto limitato a tre nominativi, sei rappresentanti per la formazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco;
  - c) predispone il Piano pluriennale economico e sociale, acquisisce il parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, da rendersi entro trenta giorni, lo delibera e lo propone all'approvazione della Regione Abruzzo, e vigila sulla sua attuazione;
  - d) esprime parere obbligatorio, sulla proposta di Statuto dell'Ente Parco;
  - e) esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, parere obbligatorio sullo schema di bilancio preventivo, sulle relative variazioni, e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
  - f) esprime parere obbligatorio in merito al Piano e al relativo Regolamento del Parco proposto dal Consiglio Direttivo;
  - g) esprime il proprio parere obbligatorio su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
  - h) adotta il proprio regolamento interno;
2. I pareri della Comunità del Parco sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Articolo 21

### *Indennità, gettoni di presenza e rimborsi spesa*

1. Ai componenti del Consiglio direttivo e al Presidente e al vice-Presidente spettano i compensi pari all'80% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali.
2. Ai membri del Consiglio Direttivo, spettano analogamente a quanto previsto per i membri dei Consigli Direttivi dei Parchi Nazionali, il rimborso delle spese di missione previsto per i dirigenti regionali per ogni seduta del Consiglio Direttivo ove siano effettivamente presenti e ogni qual volta il Presidente delibere formale incarico per l'assolvimento di compiti all'esterno del territorio del Parco.
3. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti della Comunità montana in rapporto alla popolazione e al territorio compreso nel Parco.
4. Al Presidente ed al Vice-Presidente della Comunità del Parco sono attribuite l'indennità di carica rispettivamente pari alla metà **ed un terzo** di quella spettante al Presidente della principale Comunità Montana il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, nel perimetro del Parco.
5. Ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo 16, spetta, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza pari all'80% di quelli attribuiti per i medesimi organismi dei Parchi Nazionali.

### **TITOLO III**

#### **Ordinamento del personale**

#### **Articolo 22**

##### *Direttore*

1. Il Direttore del Parco è nominato ai sensi dell'art.12 della L.R. 21 giugno 1996, n.38, mediante bando pubblico o contratto di diritto privato.
2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica Amministrazione, che si intendono qui integralmente richiamate, in particolare il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Direttore del Parco è responsabile della gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente Parco ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e, in specie:
  - a) si uniforma agli indirizzi e alle direttive espressi dagli organi deliberativi dell'Ente Parco: formula al Presidente dell'Ente Parco le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
  - b) organizza gli uffici dell'Ente Parco con l'obiettivo primario di mantenere elevata la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività e dei servizi istituzionali in relazione all'organico ed alle risorse attribuite dal bilancio e dal Consiglio direttivo ed alle finalità che l'Ente Parco persegue;
  - c) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente Parco compresi quelli a rilevanza esterna;
  - d) dirige il personale dell'Ente Parco, adotta i relativi provvedimenti di gestione e cura le relazioni sindacali;
  - e) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
  - f) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente;
  - g) svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo, e ne sottoscrive, con il Presidente dell'Ente Parco gli atti deliberativi;
  - h) è custode degli atti dell'Ente Parco;
  - i) coordina l'attività di sorveglianza;
  - l) formula proposte, ai fini della elaborazione di programmi e progetti agli organi di Governo del Parco;
  - m) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto e da leggi e regolamenti.
3. Il Direttore del Parco è responsabile della gestione del personale dipendente dall'Ente, ed è funzionalmente sottoposto al Presidente.
4. In caso di assenza o di impedimento del Direttore del Parco, il Presidente dell'Ente Parco può attribuire, per un periodo non superiore a tre mesi, funzioni di direzione con connessa potestà decisionale al funzionario di grado immediatamente inferiore.
5. Il Direttore risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente Parco.

#### **Articolo 23**

##### *Personale*

1. La pianta organica del personale dell'Ente Parco, commisurata alle esigenze amministrative e operative e articolata per contingenti di qualifiche funzionali e profili professionali, è deliberata dal Consiglio direttivo ed approvata dalla Giunta regionale.
2. Le assunzioni di personale, ancorché previste dalla pianta organica, devono essere comunque contenute nei limiti di bilancio dell'Ente Parco

3. Il personale dell'Ente Parco è assegnato ai diversi uffici, definiti per settori omogenei di competenza e coordinati da funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore del Parco.
4. L'Ente Parco per il conseguimento dei fini d'istituto può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione e da altri Enti pubblici.
5. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 21 giugno 1996, n.38, è comunque consentito all'Ente Parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale
6. In relazione a problemi specifici nei settori di attività dell'Ente, cui non possa provvedersi con le professionalità dei dipendenti dell'Ente Parco, il Consiglio direttivo può nominare, anche su richiesta del Direttore, appositi comitati di consulenza, composti da non più di tre componenti, oppure avvalersi di consulenti; ai conseguenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi previsti dai rispettivi Consigli o Ordini professionali. L'Ente può avvalersi anche del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree naturali protette.

#### **Articolo 24**

##### *Sorveglianza*

1. L'Ente Parco, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del Parco, può avvalersi del Corpo Forestale dello Stato e della polizia locale provinciale, nonché di proprio personale.
2. I rapporti tra Ente Parco e Corpo Forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio direttivo del Parco, in base a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
3. Per le attività di sorveglianza l'Ente Parco può avvalersi della collaborazione delle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n.27.

#### **Articolo 25**

##### *Formazione professionale*

1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero favorendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.
2. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia attestati o titoli di idoneità all'esercizio delle professionalità collegate alle attività tipiche del Parco e, in particolare, rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco.

#### **Articolo 26**

##### *Azioni di tutela*

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il rimborso delle spese di assistenza processuale agli amministratori, al Direttore del Parco e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, in procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, a condizione di sentenza assolutoria.

**TITOLO IV**  
**Gestione ed organizzazione del Parco**

**Articolo 27**

*Piano e Regolamento del Parco*

1. Il Piano e il Regolamento del Parco sono predisposti entro un anno dall'insediamento del Consiglio Direttivo e seguono le procedure previste dall'art.14 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.
2. Il Piano e il Regolamento del Parco sono redatti in base ai contenuti e alle modalità previste dagli articoli 15 e 16 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.
3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 21 giugno 1996, n.38, al Parco si applicano i principi statuiti dai commi 3 e 4 dell'art.11 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
4. Il Regolamento è parte integrante del Piano del Parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.

**Articolo 28**

*Effetti del Piano del Parco*

1. Il Piano del Parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e territoriali di pari livello.
2. Gli Enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a quelli del Parco entro sei mesi dalla loro entrata in vigore; decorso detto termine le disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco prevalgono su quelle del Comune.
3. L'approvazione da parte della Regione del Piano del Parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.

**Articolo 29**

*Nulla osta*

1. Tutte le opere da realizzare all'interno del Parco sono soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.
2. Il nulla osta verifica la conformità alle disposizioni del piano del parco e del relativo regolamento e delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 8 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e viene rilasciato dall'Ente Parco a far data dall'inizio dell'esecutività degli stessi.
3. Il nulla osta rilasciato dall'Ente Parco sostituisce quello previsto dall'articolo 82 del D.P.R. 616/77 e quello relativo al vincolo idrogeologico ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.
4. Il Presidente dell'Ente Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni, i termini di espressione del nulla osta, ovvero può richiedere, nei medesimi termini, una documentazione integrativa e/o l'adeguamento a specifiche indicazioni progettuali.
5. Ove le opere da realizzare non siano conformi a quanto disposto dal precedente comma 2 per aspetti marginali, il nulla osta può essere rilasciato con specifiche prescrizioni.
6. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato, con deliberazione del Consiglio direttivo, ad un apposito Comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate da apposito regolamento.
7. L'Ente Parco può promuovere conferenze di servizio, ai sensi delle leggi vigenti, per lo snellimento delle procedure di approvazione.

### **Articolo 30**

#### *Regolamenti specifici*

1. Per tutte le attività proprie dell'Ente Parco che non rientrano tra quelle specificatamente disciplinate dal Regolamento di cui all'articolo 16 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 quale parte integrante del Piano del Parco, l'Ente Parco può predisporre appositi regolamenti ed in particolare quelli previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.
2. I regolamenti di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio Direttivo ed hanno efficacia dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

### **Articolo 31**

#### *Piano pluriennale economico e sociale*

1. La Comunità del Parco predispone il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione di iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti nel Parco, entro un anno dall'approvazione da parte della Regione Abruzzo del Piano del Parco.
2. I contenuti e le modalità di approvazione del Piano pluriennale economico e sociale sono definiti e disciplinati dall'articolo 18 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.
3. Il Piano pluriennale economico e sociale è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, ha durata **triennale** e **viene** aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.
4. In caso di contrasto sul Piano pluriennale economico e sociale tra Consiglio Direttivo e Comunità del Parco, la questione è rimessa a una conferenza presieduta dal Componente la Giunta, Settore Parchi, il quale, perdurando il contrasto, rimette la decisione definitiva alla Giunta Regionale.

### **Articolo 32**

#### *Risorse dell'Ente Parco*

1. L'Ente Parco dispone delle risorse finanziarie previste dal comma 5 dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed in particolare costituiscono entrate dell'Ente Parco:
  - a) i contributi ordinari e straordinari della Regione Abruzzo e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
  - b) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
  - c) i contributi di altri Enti pubblici;
  - d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
  - e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - f) gli eventuali redditi patrimoniali;
  - g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
  - h) i proventi dalle attività commerciali e promozionali;
  - i) i proventi dalle sanzioni amministrative derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
  - l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
2. L'Ente Parco è soggetto abilitato per i benefici previsti dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1991, n.394.

### **Articolo 33**

#### *Misure di incentivazione*

1. Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, si applicano i benefici di cui all'articolo 32 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.
2. I medesimi benefici si applicano a privati, singoli e associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.

### **Articolo 34**

#### *Sanzioni*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni da e per effetto della L.R. 21 giugno 1996, n.38, è soggetta ad una sanzione pecuniaria stabilita dai regolamenti dell'Ente Parco di cui al presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, sono destinate agli organi di gestione dell'Ente Parco per la realizzazione di opere a tutela della natura e per lo sviluppo del Parco.

### **Articolo 35**

#### *Acquisti, espropriazioni, indennizzi, affitti*

1. L'Ente Parco, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del Parco, e del Piano pluriennale economico e sociale può prendere in locazione immobili compresi nell'area protetta o acquistarli, anche attraverso espropriazione, secondo le norme vigenti.
2. Per quanto concerne gli indennizzi provocati dalla fauna selvatica o per limitazioni derivanti dai vincoli si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,3,4 e 7 dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
3. Per finalità di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali l'Ente Parco può assumere in affitto o in gestione aree di patrimonio pubblico o di proprietà privata.

### **Articolo 36**

#### *Recupero e detenzione di esemplari di fauna*

1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di parti di essi nel territorio del Parco è esclusivamente dell'Ente Parco che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti.
2. Per il recupero, la gestione e la manutenzione a fini di reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e ostensivi, l'Ente Parco può avvalersi delle collaborazioni di cui all'articolo 21 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.

### **Articolo 37**

#### *Accordi di programma e strumenti operativi*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, l'Ente Parco, in relazione alla propria competenza primaria o prevalente e in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente comma 1 il Presidente dell'Ente Parco può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è, per l'Ente Parco, sottoscritto dal Presidente previa deliberazione di intenti del Consiglio direttivo.
4. L'Ente Parco può, altresì, su deliberazione del Consiglio direttivo, partecipare a forme associative, anche con conferimento di capitale, secondo le seguenti condizioni:
  - a) disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
  - b) destinazione di eventuali utili a reinvestimento nel campo della salvaguardia e protezione della natura nell'ambito del Parco;
  - c) intangibilità del patrimonio dell'Ente Parco da parte dei creditori dell'organismo associativo;
  - d) gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione del Parco.

### **Articolo 38**

#### *Aree contigue*

1. Al fine di garantire adeguate forme di tutela al territorio del Parco, l'Ente Parco promuove le opportune e necessarie intese con la Regione Abruzzo e con gli Enti locali territorialmente interessati per la individuazione e la definizione di aree contigue al Parco ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dell'articolo 28 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.

**TITOLO V**  
**Partecipazione dei cittadini**

**Articolo 39**  
*Forme della partecipazione*

1. L'Ente Parco valorizza e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione, promuove e favorisce forme di consultazione finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.
2. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti di cui al presente articolo sono stabilite con regolamento, approvato dal Consiglio direttivo, nel pieno rispetto dei principi di partecipazione.

**Articolo 40**  
*Istanze, petizioni e proposte*

1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, mediante le istanze chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco, mediante le petizioni sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità; mediante le proposte avanzano richieste per la adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.
3. Modalità e termini per la formulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i tempi per la definizione delle medesime, con lo stesso regolamento di cui al comma 2 di precedente articolo 39.

**Articolo 41**  
*Pubblicità degli atti*

1. La pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
2. Al fine di garantire la pubblicità degli atti è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio destinato ad Albo per la affissione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto; il Direttore del Parco provvede a che gli atti vengano affissi e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Analoghe forme di pubblicizzazione degli atti sono predisposti in tutti i Comuni del Parco.
4. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento.
5. L'Ente Parco adotta ogni iniziativa necessaria per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo trasparente la propria attività amministrativa, anche attraverso specifiche pubblicazioni, campagne e corsi periodici di informazione.
6. La facoltà di chiunque abbia interesse a prendere visione dei documenti amministrativi e ad ottenere copia, i modi per l'esercizio di tale facoltà, le determinazioni amministrative inerenti e le forme di tutela giurisdizionale sono disciplinati da apposito regolamento conforme alla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

**TITOLO VI**  
**Disposizioni finali e transitorie**

**Articolo 42**  
*Sede del Parco*

1. L'Ente Parco ha sede legale in Rocca di Mezzo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della L.R. 13 luglio 1989, n.54.  
L'Ente Parco può attivare, in via temporanea o definitiva, strutture operative o di rappresentanza nei Comuni del Parco.

**Articolo 43**  
*Norme transitorie di salvaguardia*

1. All'interno del Parco sono consentiti, in attesa del Piano del Parco e del relativo Regolamento di cui alla L.R. 21 giugno 1996, n.38, gli interventi previsti dai piani paesistici.
2. In ogni caso all'interno del perimetro del parco, sono vietati gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 8, fino all'approvazione del Piano del Parco e del relativo regolamento.
3. L'Ente Parco, nelle more dell'approvazione e della emanazione del Piano del Parco, è tenuto ad esprimere parere di congruità, per gli interventi sul territorio, rispetto alle norme di salvaguardia di cui all'articolo 8 della Legge regionale 21 giugno 1996, n. 38.

**Articolo 44**  
*Stato di attuazione delle attività*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi preposti alla amministrazione del Parco sono tenuti a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate, nonché su quelle svolte nell'anno precedente indicando in particolare quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 27 della L.R. 21 giugno 1996, n.38.

**Articolo 45**  
*Modalità di revisione dello Statuto*

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri in carica; qualora la proposta di revisione ottenga la maggioranza semplice dei Consiglieri, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le revisioni dello Statuto sono comunque sottoposte alle procedure previste dall'articolo 13 della L.R. 21 giugno 1996, n.38 ed all'art.20 del presente Statuto.